

STATUTO
"ASSOCIAZIONE DEI DELTA DEL MEDITERRANEO (DELTA-MED) ETS"

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SCOPO E ATTIVITÀ

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

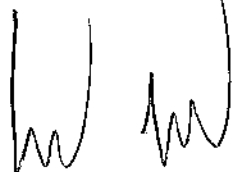
1. L'Associazione dei Delta del Mediterraneo (DELTA-MED), costituita il 6 dicembre 2002 ad Amposta (Tarragona, Spagna) dai seguenti Fondatori:
 - a) per il DELTA DELL'EBRO:
 - Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro;
 - Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro;
 - b) per il DELTA DEL PO:
 - Consorzio di Bonifica Delta Po Adige;
 - Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara;
 - Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di S. Giorgio;
 - c) per il DELTA DEL RODANO:
 - Syndicat des Riziculteurs de France et Filière;
 - Tour du Valat Station Biologique;
 - d) per il DELTA DEL DANUBIO:
 - Danube Delta Biosphere Reserve Authority;
 - e) per il DELTA DEL NILO:
 - Centre for Environment & Development for the Arab Region and Europe;
 - f) per il DELTA DEL EVROS:
 - Association for the Protection & Promotion of Evros Delta;assume la denominazione di "Associazione dei Delta del Mediterraneo (DELTA-MED) ETS" (di seguito "Associazione"), quale associazione riconosciuta ed ente del Terzo settore operante in conformità all'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e ss.mm.ii (Codice del Terzo settore), alle disposizioni del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.
2. La denominazione di cui al punto precedente, completa dell'acronimo "ETS", sarà assunta a partire dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e mantenuta per tutta la durata della stessa. Nel caso di cancellazione, per qualsiasi motivo, dal RUNTS, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente convertita in "Associazione dei Delta del Mediterraneo (DELTA-MED)".

ARTICOLO 2
SCOPO

1. L'Associazione è un'organizzazione non governativa e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue fini di promozione dello sviluppo sostenibile, tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita, anche in risposta ai cambiamenti climatici, ricerca scientifica e promozione culturale.
2. L'Associazione mira a costituire un "forum" permanente per l'analisi, la discussione e la trattazione a livello internazionale dei problemi di natura idraulica, costiera, ambientale, economica, produttiva e sociale dei Delta, delle Lagune e delle Zone Umide del Mediterraneo, e in genere dei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita, nei relativi ambiti.

ARTICOLO 3
ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 5, comma 1, lett. E) del Codice del Terzo settore;



- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lett. H) del citato articolo 5 del Codice del Terzo settore;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del Codice del Terzo settore.
- Nello specifico l'Associazione potrà:
- a) organizzare riunioni, convegni e seminari sulle problematiche proprie dei Delta, delle Lagune, delle Zone Umide e dei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, con la partecipazione di esperti nelle diverse aree specialistiche;
 - b) formulare proposte e raccomandazioni volte a indicare le soluzioni più adeguate ai problemi di regressione ed erosione costiera, subsidenza, salinizzazione e a ogni altro problema derivante da effetti climatici o dal degrado ambientale;
 - c) promuovere e favorire le sinergie e i collegamenti tra i propri Associati, nel rispetto delle prerogative e delle peculiarità di ciascuno, al fine di realizzare una proficua collaborazione tra gli stessi e una concreta e fruttuosa condivisione del loro patrimonio di conoscenze, esperienze, competenze e progettualità;
 - d) ricevere e diffondere informazioni sui programmi e le attività delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti competenti nel governo e nella gestione dei Delta, delle Lagune, delle Zone Umide e dei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione a quelli operanti negli Stati membri dell'Unione Europea;
 - e) cooperare con associazioni, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati che svolgano la propria attività nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide o in territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico e che perseguano scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione;
 - f) elaborare relazioni su piani, programmi e progetti per la promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide e nei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, predisposti dalle amministrazioni pubbliche o da altri enti competenti nel governo e nella gestione delle stesse;
 - g) svolgere, anche in collaborazione con università e centri di ricerca specializzati, attività di studio, ricerca, sperimentazione o formazione, anche mediante l'attivazione di corsi di studio, scuole di specializzazione e master, nei propri settori di attività, con particolare attenzione alle azioni di resilienza dei territori rispetto ai cambiamenti climatici;
 - h) promuovere e organizzare manifestazioni, incontri e altri eventi idonei a creare sinergie e collaborazioni con altri operatori pubblici e privati nei propri settori di attività e a favorire i contatti con il pubblico;
 - i) stipulare ogni atto o contratto utile al funzionamento della propria struttura e all'esecuzione delle operazioni deliberate dai propri organi, ivi compresa la promozione e la costituzione di organismi di coordinamento di soggetti a venti le medesime finalità.
2. L'associazione potrà esercitare attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al DM 107/2021 e s.m.i. All'organo di amministrazione compete documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività nella documentazione di bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore.
 3. Valutare se prevedere anche attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 4

SEDE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. L'Associazione ha sede legale in Italia, nel Comune di San Donà di Piave (Venezia), in Piazza Indipendenza n. 29.
2. L'eventuale variazione della sede legale, stabilita mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli uffici competenti, non comporta modifica statutaria, se operata all'interno del Comune.
3. L'Associazione opererà prevalentemente in Italia, potendo in ogni caso, nell'ambito delle proprie finalità sociali, svolgere attività in altri Paesi dove risiedono o comunque operino i propri Associati.

ARTICOLO 5
DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell'Assemblea Generale, adottata in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO II
ASSOCIATI

ARTICOLO 6
NORME GENERALI

1. Possono partecipare all'Associazione le persone giuridiche rappresentanti di interessi collettivi che svolgono la propria attività nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide o in territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, secondo quanto previsto dall'Articolo 7.
2. Gli statuti e gli altri atti che regolano l'organizzazione e il funzionamento delle persone giuridiche partecipanti all'Associazione sono depositati presso la sede di quest'ultima e tempestivamente aggiornati.
3. Tutti gli Associati si impegnano a rispettare il presente Statuto, a non compiere atti o tenere comportamenti anche potenzialmente in contrasto con gli interessi dell'Associazione o tali da ledere il prestigio e l'onorabilità, e a mettere a disposizione di quest'ultima le conoscenze, le esperienze, le competenze e le risorse necessarie per il migliore perseguimento dei suoi scopi statutari.

ARTICOLO 7
ASSOCIATI

1. Possono partecipare all'Associazione le associazioni, le fondazioni e gli altri enti pubblici e privati che rappresentino interessi collettivi in conformità a quanto stabilito dal diritto del proprio Paese e agli scopi del presente statuto e che svolgano la propria attività nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide o in territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico nell'ambito del Mediterraneo e nelle aree collegate.
2. Le persone giuridiche di cui al punto 1 dovranno essere legittimamente costituite in conformità a quanto stabilito dal diritto del proprio Paese e amministrate da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal diritto italiano per i componenti degli organi amministrativi di controllo delle società a controllo pubblico, in quanto compatibili. La sussistenza di tali requisiti potrà essere dimostrata mediante la certificazione dei corrispondenti Registri pubblici e gli altri mezzi di prova ammessi dall'ordinamento italiano.
3. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo unitamente alla documentazione atta a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Articolo.
4. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione del nuovo Associato sulla base delle informazioni contenute nella domanda e nei documenti ad essa allegati, sentiti, ove esistenti, gli Associati provenienti dallo stesso Paese del richiedente.
5. L'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva alla verifica dei requisiti.
6. I Fondatori sono Associati di diritto, salva rinuncia.

ARTICOLO 8
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea Generale, con facoltà di intervento e con diritto di voto, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - b) partecipare alle attività dell'Associazione e operare per il raggiungimento dei suoi scopi;
 - c) eleggere o essere eletti a cariche direttive dell'Associazione;
 - d) formulare proposte agli organi di governo dell'Associazione in merito all'organizzazione e al funzionamento di quest'ultima e all'esercizio delle sue attività.



Giuseppe Rossi

- e) prendere visione dei Libri sociali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 (individuando l'organo che cura la tenuta dei Libri e quello a cui formulare istanza, nonché la tempistica di risposta)
2. Gli Associati hanno l'obbligo di:
- a) ricoprire le cariche alle quali sono stati eletti;
 - b) partecipare alle attività dell'Associazione e operare per il raggiungimento dei suoi scopi;
 - c) versare le quote associative deliberate dall'Assemblea Generale in conformità al presente Statuto.
 - d) rispettare il presente Statuto, non compiere atti o tenere comportamenti anche potenzialmente in contrasto con gli interessi dell'Associazione o tali da ledere il prestigio e l'onorabilità, mettere a disposizione di quest'ultima le conoscenze, le esperienze, le competenze e le risorse necessarie per il migliore perseguimento dei suoi scopi statutari.

ARTICOLO 9 ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati possono perdere la propria qualifica, previa deliberazione dell'Assemblea Generale, per le seguenti cause:
- a) rinuncia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) mancato pagamento delle quote associative entro il termine stabilito dall'Assemblea Generale;
 - c) esclusione per i motivi di cui al punto 2.
2. Gli Associati che compiano atti o tengano comportamenti in violazione del presente Statuto o in contrasto con gli interessi dell'Associazione o tali da ledere il prestigio e l'onorabilità potranno essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo la valutazione dei corrispondenti addebiti e con motivazione in ordine alla loro effettiva sussistenza. In tali casi l'interessato ha diritto a essere ascoltato dal Consiglio Direttivo nella fase istruttoria e, se lo richiede, dall'Assemblea Generale prima della decisione finale.

TITOLO III SOSTENITORI STRAORDINARI

ARTICOLO 10 SOSTENITORI STRAORDINARI

1. Possono collaborare con l'Associazione in qualità di Sostenitori straordinari le persone fisiche o giuridiche, inclusi singoli studiosi e professionisti, università e centri di ricerca, che svolgano la propria attività nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide o in territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, o comunque operino nel campo della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita e il cui contributo si consideri utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - la Consulta;
 - l'Organo di Controllo.

CAPITOLO I ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 12
COMPOSIZIONE E RIUNIONI

1. L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti degli Associati.
2. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente.
3. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno su convocazione del Presidente, che stabilisce il luogo della riunione, la data della stessa e l'ordine del giorno. Uno dei punti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie è l'esposizione delle attività realizzate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dall'ultima riunione dell'Assemblea Generale.
4. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente, per iniziativa di quest'ultimo o del Consiglio Direttivo o quando venga richiesto da un quinto dei componenti dell'Assemblea con comunicazione scritta al Presidente, debitamente firmata dai richiedenti, nella quale si espongano il motivo della convocazione e l'ordine del giorno.
5. Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati a partecipare, in veste consultiva e senza diritto di voto, i Sostenitori straordinari dell'Associazione ai sensi dell'Articolo 10.
6. L'Assemblea Generale si riunisce, anche in modalità telematica, presso la sede legale o diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
7. Le riunioni in modalità telematica si potranno svolgere alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al Presidente e al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
- 8- L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti disponibili.

ARTICOLO 13
COMPETENZE

1. L'Assemblea Generale:
 - a) approva il piano di attività dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore;
 - c) approva il bilancio sociale dell'Associazione nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore;
 - d) approva i verbali delle proprie riunioni e la relazione annuale al bilancio consuntivo, riportante le attività realizzate dall'Associazione nell'anno precedente;
 - e) elegge gli organi dell'Associazione;
 - f) stabilisce le quote associative;
 - g) delibera l'esclusione degli Associati;
 - h) approva le modifiche allo Statuto;
 - i) decide lo scioglimento dell'Associazione;
 - j) esercita le altre competenze ad essa attribuite dallo Statuto e dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 14
DISTRIBUZIONE DEI VOTI E PROCEDURA DI VOTAZIONE

1. Ogni Associato dispone di un voto.
2. Ciascun Associato può conferire la rappresentanza a un altro Associato, ai fini della votazione mediante delega scritta presentata al Consiglio Direttivo prima dell'inizio della votazione sul



Handwritten signature: Sergio Rotundo

corrispondente punto dell'ordine del giorno o sulla proposta oggetto di deliberazione. Il Segretario verifica la validità della delega e, nel caso di esito positivo, la trasmette all'Assemblea Generale. La delega può essere esaminata da qualsiasi Associato.

ARTICOLO 15

DECISIONI

1. L'Assemblea Generale delibera sui temi previsti dall'ordine del giorno. Possono essere introdotti ulteriori argomenti con il parere favorevole dell'unanimità dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate con la maggioranza semplice dei voti, fatti salvi i casi nei quali lo Statuto stabilisca diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 16

VERBALI

1. Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto un verbale contenente una relazione succinta delle decisioni adottate, con le opinioni contrarie, nei casi in cui ne venga fatta richiesta da coloro che le abbiano espresse.
2. Il verbale è firmato dal Segretario con il nulla osta del Presidente ed è successivamente trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, conservato nella sede dell'Associazione.
3. Il Segretario, con il nulla osta del Presidente, può rilasciare certificati relativi alle deliberazioni riportate nei verbali agli Associati che ne facciano richiesta.

CAPITOLO II CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 17

COMPOSIZIONE E RIUNIONI

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da altri due componenti eletti dall'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in modalità telematica, alle condizioni di cui al punto 5, su convocazione scritta del Presidente, che fissa il luogo della riunione, la data e l'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni anno per almeno due riunioni ordinarie.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente o quando venga richiesto da un suo componente con comunicazione scritta al Presidente, debitamente firmata dal richiedente, nella quale si esponga il motivo della convocazione e l'ordine del giorno.
5. Le riunioni in modalità telematica si potranno svolgere alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al Presidente e al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
6. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
7. Il Presidente designa tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi in cui non possa svolgere le proprie funzioni per malattia, assenza o altri giustificati motivi.
8. Il Consiglio Direttivo può, con propria deliberazione, attribuire ai propri componenti specifiche funzioni in base alle rispettive competenze.

9. I componenti del Consiglio svolgono le loro funzioni gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle medesime.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti tutti i suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Tesoriere.

ARTICOLO 18 COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) adotta il piano di attività dell'Associazione e lo presenta all'Assemblea Generale per l'approvazione;
 - b) adotta il bilancio preventivo e i progetti di qualsiasi azione dell'Associazione la cui approvazione compete all'Assemblea Generale;
 - c) redige il progetto di bilancio consuntivo annuale dell'Associazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore e lo presenta all'Assemblea Generale per l'approvazione;
 - d) redige il progetto di bilancio sociale dell'Associazione nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore e lo presenta all'Assemblea Generale per l'approvazione;
 - e) approva i verbali delle proprie riunioni e redige la relazione annuale di bilancio, riportante le attività realizzate dall'Associazione nell'anno precedente;
 - f) riceve periodiche informazioni dal Presidente sull'andamento del bilancio e sulle azioni da lui compiute in rappresentanza dell'Associazione;
 - g) esercita le altre competenze ad esso attribuite dallo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare l'esercizio di specifiche competenze al Presidente.

ARTICOLO 19 DECISIONI

1. Il Consiglio Direttivo delibera sui temi previsti dall'ordine del giorno. Possono essere introdotti ulteriori argomenti con il parere favorevole dell'unanimità dei presenti.
2. Ciascun componente del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, dispone di un voto.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza, fatti salvi i casi nei quali lo Statuto stabilisca diversamente.

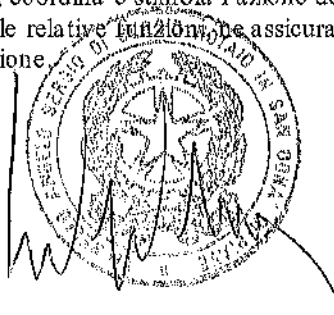
ARTICOLO 20 VERBALI

1. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale contenente una relazione succinta delle decisioni adottate, con le opinioni contrarie, nei casi in cui ne venga fatta richiesta da coloro che le abbiano espresse.
2. Il verbale è firmato dal Segretario con il nulla osta del Presidente ed è successivamente trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
3. Il Segretario, con il nulla osta del Presidente, può rilasciare certificati relativi alle deliberazioni riportate nei verbali ai componenti del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta.

CAPITOLO III PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

ARTICOLO 21 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta tra i propri componenti.
2. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza dell'Associazione.
4. Il Presidente promuove le attività dell'Associazione, coordina e stimola l'azione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale nel rispetto delle relative funzioni, ne assicura l'informazione e vigila sull'andamento generale dell'Associazione.
5. Il Presidente:



Giorgio Rossi

- a) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
 - b) ordina i pagamenti e può effettuare singole spese il cui importo non superi Euro 5.000,00, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile; la competenza per spese superiori è del Consiglio Direttivo;
 - c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - d) per motivi di urgenza, può compiere qualsiasi azione in difesa degli interessi dell'Associazione, inclusa la comparsa in giudizio, formulando azioni o rispondendo a ingiunzioni di qualsiasi tipo; in tal caso, dovrà renderne conto nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo, che dovrà ratificare le sue decisioni affinché le stesse siano valide.
6. Il Presidente resta in carica per tre anni e può essere rieletto.
 7. Il Presidente può essere revocato per giusta causa in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta e comunicatagli in forma scritta con un preavviso di almeno trenta giorni.
 8. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.
 9. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del Presidente, colui che è stato nominato dal Consiglio Direttivo in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22 SEGRETARIO

1. Il Segretario è designato dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice.
2. Il Segretario assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Segretario:
 - a) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale per ordine del Presidente;
 - b) redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale e conserva i registri dei verbali di tali organi;
 - c) conserva ogni altra documentazione dell'Associazione predisposta, anche in formato digitale, in conformità alla normativa vigente;
 - d) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore nei casi da esso previsti;
 - e) cura le attività di comunicazione della Associazione, il sito web ed altre forme di divulgazione secondo i programmi e le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
4. Il Segretario resta in carica per tre anni e può essere rinnovato.
5. La Segreteria dell'Associazione si stabilisce presso il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, con sede a San Donà di Piave (Venezia), Piazza Indipendenza 25. Le attività della Segreteria saranno svolte dalle figure a ciò designate dal Presidente, d'accordo con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Il Consorzio presterà al Segretario l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle sue mansioni.
6. L'eventuale variazione della sede della Segreteria non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 23 TESORIERE

1. Il Tesoriere è designato dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice.
2. Il Tesoriere controlla le entrate e le uscite e gestisce i rapporti economici dell'Associazione secondo le istruzioni del Presidente e in coordinamento con il Segretario.
3. Il Tesoriere:
 - a) dispone i pagamenti dell'Associazione con atti firmati dal Presidente o dal Segretario;
 - b) dispone l'emissione delle fatture e degli altri documenti contabili dell'Associazione e provvede alla riscossione dei relativi importi, d'accordo con il Presidente e con il Segretario;
 - c) presenta all'Assemblea Generale, in rappresentanza del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell'Associazione.
4. Il Tesoriere resta in carica per tre anni e può essere rinnovato.

5. Per ragioni di efficienza l'Assemblea Generale può stabilire che le funzioni del Tesoriere siano svolte dal Segretario.

CAPITOLO IV ALTRI ORGANI

ARTICOLO 24 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Presso l'Associazione è costituito un Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, sperimentazione e formazione.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da cinque esperti esterni nelle materie di competenza dell'Associazione nominati a maggioranza semplice dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al proprio interno un Portavoce.
4. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico cessano in ogni caso alla cessazione del Consiglio Direttivo.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime parere obbligatorio in merito ai provvedimenti che attengono all'esercizio delle attività di ricerca, sperimentazione e formazione e può formulare al Consiglio Direttivo pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell'Associazione.

ARTICOLO 25 CONSULTA

1. Presso l'Associazione è costituita una Consulta con funzioni consultive e di proposta negli ambiti di competenza dei soggetti che la compongono.
2. La Consulta è composta da tutti i Sostenitori straordinari dell'Associazione ai sensi dell'Articolo 10.
3. La Consulta elegge al proprio interno un Portavoce, che resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
4. La Consulta può formulare all'Assemblea Generale e al Consiglio Direttivo richieste, pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell'Associazione.

ARTICOLO 26 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può nominare un Organo di Controllo, fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore nel qual caso l'organo dev'essere nominato.
2. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è costituito da un Sindaco scelto tra i revisori legali iscritti negli appositi registri o, in alternativa, da un Collegio Sindacale formato da tre componenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti negli appositi registri.
3. Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, il Consiglio Direttivo, con la stessa deliberazione, ne nomina anche il Presidente.
4. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle altre norme interne all'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della stessa;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) vigila sulla gestione della dell'Associazione e sul rispetto dell'equilibrio economico e finanziario;
 - d) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - e) esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni;
 - f) effettua le dovute verifiche di cassa;
 - g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale.
5. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
6. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi dell'Organo di Controllo sono trascritti in apposito libro,



Giorgio Rusp

conservato nella sede dell'Associazione.

7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. Delle riunioni del Collegio Sindacale è redatto un verbale contenente una relazione succinta sulle decisioni adottate, con le opinioni contrarie, nei casi in cui ne venga fatta richiesta da coloro che le abbiano espresse. Il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, è successivamente trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale.
9. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Assemblea Generale provvede alla loro sostituzione mediante una nuova elezione.

CAPITOLO V RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 27 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.
2. I rappresentanti degli organi dell'Associazione rispondono nei confronti dell'ente degli Associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni di cui agli articoli da 2392 a 2396 del Codice Civile, in quanto compatibili.

TITOLO V PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCI

ARTICOLO 28 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo la normativa vigente, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo Articolo 29;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento dei suoi scopi istituzionali.
3. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad Associati, dipendenti e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 29 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 30
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine l'Assemblea Generale approva il bilancio economico di previsione ("bilancio preventivo") dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio ("bilancio consuntivo") relativo all'anno appena decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tali documenti può essere prorogata di ulteriori sessanta giorni o assunta in forma congiunta.
3. Il bilancio preventivo rappresenta la pianificazione della gestione economica dell'esercizio successivo, informando sulle risorse che si prevede di acquisire e impiegare (proventi e oneri preventivi); è un atto di programmazione volto a garantire la sostenibilità dei progetti e delle attività che si intende realizzare nell'esercizio successivo.
4. Il bilancio consuntivo contiene le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi della normativa vigente, ed è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.
5. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Associazione o dai soggetti da esso delegati che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo e, se presente, dall'Organo di Controllo.
7. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
8. All'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31
SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ARTICOLO 32
LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell'Associazione delibera anche sulla liquidazione e sulla destinazione del patrimonio residuo.
2. Una volta deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alla liquidazione alienando i beni dell'ente, pagando i suoi debiti, riscuotendo i suoi crediti e determinando l'entità dell'eventuale patrimonio residuo.
3. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo delle competenti autorità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a un'associazione, una fondazione o altro ente di carattere scientifico o di promozione culturale con finalità simili a quelle dell'Associazione, individuato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.



Luigi Rizzo

- COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, FIRMATO COME PER LEGGE.